



**DIOCESI DI COMO**  
**CURIA VESCOVILE**

**Ufficio Cancelleria**

**Ufficio Reliquie**  
**Ufficio per la Liturgia**

## **LE RELIQUIE DEI SANTI**

### **CONSIDERATO CHE**

. Il Concilio Vaticano II ricorda che «la Chiesa, secondo la tradizione, venera i Santi e tiene in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini». L'espressione "reliquie dei Santi" indica anzitutto i corpi – o parti notevoli di essi – di quanti, vivendo ormai nella patria celeste, furono su questa terra, per la santità eroica della vita, membra insigni del Corpo mistico di Cristo e tempio vivo dello Spirito Santo (cf. 1Cor 3,16; 6,19; 2Cor 6,16). Poi, oggetti che appartennero ai Santi, come suppellettili, vesti, e manoscritti, e oggetti che sono stati messi a contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali olii, panni di lino (*brandea*), ed anche con immagini venerate.

. Il rinnovato *Messale Romano* ribadisce la validità dell'«uso di collocare sotto l'altare da dedicare le reliquie dei Santi, anche se non martiri». Poste sotto l'altare, le reliquie indicano che il sacrificio delle membra trae origine e significato dal sacrificio del Capo, e sono espressione simbolica della comunione nell'unico sacrificio di Cristo di tutta la Chiesa, chiamata a testimoniare, anche con il sangue, la propria fedeltà al suo Sposo e Signore.

A questa espressione culturale, eminentemente liturgica, se ne aggiungono molte altre di indole popolare. I fedeli infatti amano le reliquie. Ma una pastorale illuminata sulla venerazione dovuta ad esse non trascurerà di:

- assicurarsi della loro autenticità; là, dove essa sia dubbia, le reliquie dovranno, con dovuta prudenza, essere ritirate dalla venerazione dei fedeli;
- impedire l'eccessivo frazionamento delle reliquie, non consono alla dignità del corpo umano; le norme liturgiche, infatti, avvertono che le reliquie devono essere «di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano»;
- ammonire i fedeli a non lasciarsi prendere dalla mania di collezionare reliquie; ciò nel passato ha avuto talvolta conseguenze deprecabili;
- vigilare perché sia evitata ogni frode, ogni forma di mercimonio, e ogni degenerazione superstiziosa.

Le varie forme di devozione popolare alle reliquie dei Santi, quali sono il bacio delle reliquie, l'ornamento con luci e fiori, la benedizione impartita con esse, il portarle in processione, non esclusa la consuetudine di recarle presso gli infermi per confortarli e avvalorarne la richiesta di guarigione, devono essere compiute con grande dignità e per un genuino impulso di fede. Si eviterà in ogni caso di esporre le reliquie dei Santi sulla mensa dell'altare: essa è riservata al Corpo e al sangue del Re dei martiri.

(Dal *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, nn. 236-237)

**CON IL PRESENTE ATTO APPROVO LE  
NORME PER LA CONCESSIONE DI RELIQUIE**


1. La Lipsanoteca diocesana è in grado di concedere solo reliquie di santi la cui nascita al cielo è attestata dopo il IV secolo.
2. Le reliquie sono concesse **unicamente per il culto pubblico** (cf. CIC can.834 §2). Nella richiesta deve essere specificato il nome dell'edificio sacro, o altro luogo destinato al culto divino, ove le reliquie saranno custodite ed esposte alla venerazione dei fedeli.
3. Le reliquie devono essere richieste **direttamente dal Parroco** o Rettore della chiesa (se sita in Diocesi di Como). Per le chiese appartenenti ad altra diocesi la richiesta del parroco deve avere il nulla osta dal Vescovo Diocesano alla cui autorità è sottoposto l'edificio sacro o altro luogo di cui sopra ( cf.n.2).
4. Le reliquie sono di **dimensioni molto piccole e collocate in una teca chiusa da filo rosso con ceralacca.**
5. Il rito della dedizione di un altare o di una chiesa richiede «le reliquie siano di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo umano» (cf. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, cap. II e IV, Praenotanda nn. 5 e 11, Typis Polyglottis Vaticanis 1977*). Il lipsanotecario diocesano può derogare da questo disposto su richiesta del parroco del luogo ove la chiesa deve essere dedicata, **sentito il maestro delle celebrazioni liturgiche** diocesane che predispone il Rito di Dedizione della chiesa o dell'altare, così come l'eventuale Veglia con le reliquie.
6. La domanda di concessione delle Reliquie deve essere indirizzata al Direttore dell'Ufficio Reliquie **per iscritto.**
7. Le reliquie tratte dalla Lipsanoteca della Diocesi **non potranno essere alienate** validamente in nessun modo, né essere trasferite in modo definitivo, senza aver prima udito il lipsanotecario diocesano. La vendita, assolutamente illecita, è penalmente sanzionata dal Codice di Diritto Canonico (cf. cann. 1190 e 1376).
8. Le reliquie concesse sono **accompagnate dall'Autentica** firmata dal Custode delle Reliquie, unita del timbro a secco dell'Ufficio e debitamente protocollate.
9. Le reliquie dovranno essere **ritirate dal richiedente** in persona o da un suo delegato. Non si effettuano spedizioni.

  
mons. Giuliano Zanotta – Vicario Generale



Como, il 9 gennaio 2017

Prot. N. 07/2017

  
Sac. Marco Nogara  
Vicecancelliere